

REGOLAMENTO D'ATENEO SULLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

(Integrato con D.R. n. 788 del 15.05.2009 e modificato con delibera del Senato Accademico del 16.03.2011)

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme generali per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di Dottorato di ricerca dell'Università di Cagliari.

Art. 2 Finalità delle Scuole

1. Le Scuole di Dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, costituendo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello.
2. Le Scuole hanno il compito di favorire l'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.
3. Le Scuole sono connotate dall'afferenza di uno o più corsi o indirizzi, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale, nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

Art. 3 Autonomia delle Scuole

1. Le Scuole di Dottorato possono darsi proprie regole di funzionamento nel rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Le Scuole non hanno autonomia di bilancio ed utilizzano per il proprio funzionamento le strutture esistenti presso i Dipartimenti di riferimento. La sede amministrativa delle Scuole è di norma presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola.

Art. 4 Istituzione delle Scuole

Le Scuole di Dottorato sono istituite con Decreto Rettorale previa delibera del Senato Accademico su proposta di uno o più Dipartimenti, verificata da parte del Nucleo di valutazione la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 2 del D.M. 224/1999 e nel rispetto degli ulteriori requisiti introdotti dall'art. 17 del D.M. 262/2004 ed eventuali modificazioni, tenuto conto del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.

CAPO II ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 5 Sono Organi della Scuola:

- Il Collegio della Scuola
- Il Direttore della Scuola
- I Collegi dei docenti dei dottorati afferenti alla Scuola.

Art. 6. Collegio della Scuola

1. Il Collegio della Scuola è organo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle esigenze generali della Scuola.
2. In particolare, il Collegio:
 - formula il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente le attività didattiche e di ricerca comuni ai singoli corsi;
 - delibera annualmente i corsi da attivare;

- ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola e distribuisce borse di dottorato tra i singoli corsi, prevedendo, eventualmente, una quota da riservare agli studenti stranieri;
 - approva la relazione consuntiva e programmatica annuale del Direttore;
 - individua i criteri per l'ammissione ai corsi dei soprannumerari;
 - stabilisce la durata minima dei corsi, che non può comunque essere inferiore a tre anni.
3. Il Collegio della Scuola è presieduto dal Direttore della Scuola e composto da almeno venti docenti nominati tra i componenti dei collegi dei docenti di dottorato afferenti alla Scuola.
 4. Del Collegio fanno parte, limitatamente agli argomenti riguardanti l'andamento generale delle attività e dei percorsi formativi, almeno due rappresentanti dei dottorandi eletti annualmente tra gli iscritti alla scuola di dottorato.

Art. 7 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta e dà esecuzione alle deliberazioni del Collegio della Scuola.
2. Il Direttore è eletto dai docenti componenti i Collegi dei dottorati afferenti alla scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. **(Modificato con delibera del Senato Accademico del 16.03.2011)**
3. Il Direttore, in particolare, redige la relazione di cui al successivo art. 9.

Art. 8 Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca

1. I Collegi dei docenti sono organi preposti alla garanzia e alla gestione delle specificità dei singoli corsi di dottorato, organizzando le attività didattiche e di ricerca proprie del corso ai sensi dei vigenti regolamenti. I componenti dei collegi devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall'art. 2, comma 3, lett. c) del D.M. n. 224/1999.
2. I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca possono coincidere con l'organo previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Si rimanda al regolamento d'Ateneo sui dottorati di ricerca per quanto attiene alle norme organizzative di ogni singolo corso di dottorato di ricerca.

CAPO III VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 9 Relazione annuale del Direttore

Il Direttore della Scuola predisponde annualmente una relazione consuntiva in merito all'attività generale della Scuola. La relazione del Direttore è approvata dal Collegio ed è trasmessa al Nucleo di valutazione.

Art. 10 Comitato Scientifico

1. Il Collegio della Scuola può proporre al Rettore la nomina di un Comitato Scientifico costituito prevalentemente da personalità esterne all'Ateneo, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza scientifica nelle varie aree di ricerca della Scuola.
2. Il Comitato, composto da tre a cinque membri, valuta la qualità dell'attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e dei singoli corsi. A tal fine il Comitato redige annualmente una relazione che espone al Collegio della Scuola. Il Collegio trasmette la relazione con le proprie eventuali osservazioni al Rettore e al Senato.

CAPO IV ATTIVITA' FORMATIVA

Art. 11 Organizzazione e programmazione dell'attività formativa

1. La Scuola organizza l'offerta formativa in aree che interessano, ove possibile, settori scientifici interdisciplinari.

2. La programmazione delle attività comuni e specifiche avviene previa definizione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali dei dottorandi.
3. La didattica frontale offerta ai dottorandi non può superare il 20% dell'impegno complessivo e deve essere per lo più concentrata nel primo anno.

Art. 12 Crediti di formazione alla ricerca (CFR)

1. Il percorso formativo è formulato ed espresso in crediti di formazione alla ricerca (CFR).
2. I crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono prevalentemente tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariale attiva sulle proprie ricerche. Il numero e la tipologia di acquisizione dei CFR dovrà essere stabilito dalle singole Scuole.

CAPO V RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 13 Presenza nazionale ed internazionale delle Scuole di dottorato

1. Le Scuole promuovono le collaborazioni con Atenei, enti pubblici e privati al fine di inserire il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi entro reti nazionali ed internazionali di ricerca.
2. Le Scuole curano, inoltre, i rapporti con le realtà produttive e sociali presenti nel territorio anche ai fini della qualificazione professionale dei dottorandi e del loro inserimento lavorativo.
3. Le Scuole devono acquisire capacità attrattiva e di apertura a studenti e docenti di altre sedi e Paesi.

Art. 14 Accordi di cooperazione internazionale

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel presente capo, le Scuole possono promuovere anche la sottoscrizione da parte dell'Ateneo di accordi di cooperazione internazionale con altre Università o enti stranieri.
2. Gli accordi di cooperazione possono altresì perseguire il riconoscimento reciproco del titolo o il rilascio di titoli congiunti.

Art. 15 Pubblicità della Scuola

Le Scuole curano un'adeguata pubblicità nazionale ed internazionale dell'offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e delle informazioni di particolare rilievo per gli studenti stranieri.

Art. 16 Docenza internazionale

1. Le Scuole promuovono la presenza di una qualificata e non episodica docenza internazionale per le attività formative comuni e le attività specifiche dei singoli corsi.
2. Le Scuole incentivano altresì l'inserimento di studiosi di chiara fama internazionale nelle Commissioni di selezione e valutazione finale del percorso formativo.

Art. 17 Internazionalizzazione dell'attività formativa

1. Le Scuole favoriscono, ove possibile, la programmazione in lingua straniera di parte delle attività del percorso formativo dei dottorandi.
2. Le Scuole incentivano lo svolgimento all'estero di una parte dell'attività formativa e di ricerca anche mediante l'inserimento del dottorando all'interno di progetti di ricerca internazionali.
3. E' comunque, considerato strumento formativo importante ed efficace la stesura e la discussione della tesi in una lingua straniera anche in relazione a quanto previsto dal precedente art. 16, comma 2.

Art. 18 Doctor Europaeus

1. 1. Il titolo di Doctor Europaeus è un titolo aggiuntivo di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dall'Ateneo nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).
2. Il titolo di Doctor Europaeus è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. diverso dal Paese ove è iscritto il candidato. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore/ricercatore supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo.
 - b) giudizio positivo sul lavoro di tesi espresso da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E. diversi dal Paese ove è iscritto il candidato. Il referee dovrà compilare l'apposito modulo per il referaggio (allegato 2). Le scuole o i corsi di dottorato sono invitati a comunicare agli uffici una lista di professori strutturati presso altri Paesi dell'UE, esperti nel campo di ricerca del corso di dottorato, selezionati per il compito di referee.
 - c) presenza nella commissione d'esame di dottorato di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il candidato.
 - d) la discussione dovrà essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato. Il presidente della commissione dovrà redigere un verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui verrà sostenuta la discussione da parte del candidato, controfirmato da tutti i componenti.
3. La domanda, utilizzando lo schema allegato 1, dovrà essere presentata al Direttore della Scuola/Coordinatore del corso di dottorato di ricerca che la invierà alla Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali.
4. Il Direttore della Scuola/Coordinatore del corso di dottorato di ricerca dovrà consegnare agli uffici competenti i seguenti documenti:
 - verbale della seduta del collegio dei docenti del corso di dottorato nel quale sia riportata l'approvazione della richiesta di rilascio del titolo per il dottorando.
 - due giudizi positivi di due referee afferenti a due istituzioni europee sul lavoro di tesi del dottorando, secondo l'allegato 2.
 - verbale di ammissione all'esame finale per il titolo di Doctor Europeus relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti.
 - verbale dell'esame finale da cui si evinca che il titolo di Doctor Europaeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate e relative alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi.
 - dichiarazione della permanenza all'estero su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando
5. La scuola o il corso di dottorato dovrà allegare la documentazione sopra riportata al momento della trasmissione del verbale di ammissione all'esame finale del dottorando, che abbia richiesto il rilascio del titolo aggiuntivo. Il verbale dell'esame finale verrà trasmesso successivamente all'espletamento dell'esame finale.
6. Gli uffici competenti rilasceranno un certificato attestante il conseguimento del titolo nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA. Sul certificato verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art 18 bis Co-tutela di tesi

1. L'Ateneo stipula convenzioni con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi per il dottorato di ricerca, consistente nell'elaborazione di una

tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'università partecipante alla co-tutela. Entrambi i docenti avranno il ruolo di supervisori dell'attività di ricerca e del lavoro di tesi del dottorando, presso le due strutture universitarie firmatarie della convenzione.

2. Ogni convenzione di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali di co-tutela.
3. Nel caso in cui la convenzione di co-tutela venga firmata tra l'Università italiana e i seguenti Paesi Europei:
 - Spagna
 - Francia
 - Svizzera
 - Germaniala normativa di riferimento è quella relativa a gli accordi CRUI.
In assenza di accordi CRUI dovrà essere stipulato un accordo-quadro tra le due Università e la convenzione specifica di cotutela.
4. Il dottorando potrà presentare, entro il primo semestre del secondo anno di dottorato, la domanda diretta ad attivare la co-tutela di tesi secondo l'allegato 3. La domanda dovrà essere presentata al Direttore della scuola/Coordinatore del corso di dottorato di ricerca che la invierà alla Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali. Il Collegio dei docenti si pronuncerà sull'accoglimento della domanda di co-tutela.
5. La convenzione specifica di co-tutela dovrà essere redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
 - iscrizione obbligatoria ad un corso di dottorato, secondo le normative vigenti in uno dei due Paesi. Lo studente deve risultare iscritto in entrambe le università; il dottorando già iscritto in un altro Ateneo che chiede la co-tutela della tesi sarà iscritto presso l'Ateneo di Cagliari in soprannumero. Le tasse universitarie devono essere corrisposte solamente all'università di provenienza, fatta eccezione per l'imposta di bollo e la tassa relativa alla copertura assicurativa. Il dottorando già iscritto in un altro Ateneo dovrà presentare all'ufficio competente la dichiarazione secondo il modello sotto riportato.
 - soggiorno obbligatorio del dottorando nell'altra università della durata tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre anni; il periodo trascorso dal dottorando tra le 2 sedi dovrà essere riportato in maniera dettagliata nella convenzione della co-tutela.
 - l'esame finale e la discussione della tesi si svolgeranno presso una delle due università, secondo quanto stabilito nella convenzione.
 - la tesi (anche in lingua straniera) deve contenere una esposizione riassuntiva anche nella lingua dello stato europeo con cui è stata stabilita la co-tutela.
 - la commissione per l'esame finale sarà composta da professori o ricercatori universitari dei due Paesi, in numero non inferiore a quattro, tra cui i due direttori di tesi.
6. Al termine del percorso di co-tutela il dottorando riceverà un doppio titolo riconosciuto da entrambe le istituzioni.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Revisione del regolamento

I competenti organi accademici dell'Ateneo, trascorsa una prima fase sperimentale di applicazione del presente decreto e comunque entro un anno a far data dalla sua approvazione, procederanno alla revisione del presente atto anche ai fini della approvazione di un unico regolamento che disciplini organicamente l'ordinamento dei dottorati di ricerca.

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
C A G L I A R I

Direzione per la didattica e le attività post lauream

D. R. n. 460
del 9/12/2005

REGOLAMENTO D'ATENEO SULLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con Decreto Rettorale del 18/12/1995, pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 5 dell'8/01/1996 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 3/07/1998, n° 210, ed in particolare l'art. 4;
- VISTO** il Decreto del M.U.R.S.T. del 30/04/1999, n° 224, contenente il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca pubblicato sulla G.U. N° 162 del 13/07/1999;
- VISTO** il D. R. del 26 agosto 1999, n° 2216, con il quale è stato emanato il Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università di Cagliari;
- VISTO** il D.M. 3 novembre 1999, n° 509, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004;
- VISTO** il D. M. del 5 agosto 2004, n. 262, ed in particolare l'art. 17;
- VISTO** il documento, n. 03/2005, di indirizzo sull'istituzione di scuole di dottorato di ricerca emanato dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- VISTA** la delibera del 28 novembre con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento d'Ateneo sulle scuole di Dottorato di Ricerca.

D E C R E T A

- Art. 1** E' emanato il Regolamento d'Ateneo sulle scuole di Dottorato di Ricerca che fa parte integrante del presente decreto
- Art. 2** Il Regolamento d'Ateneo sulle scuole di Dottorato di Ricerca entra in vigore dalla data del presente decreto.

f.to Il Rettore
Pasquale Mistretta